



Comune di Vicchio

Ufficio Tributi

Via G. Garibaldi, 1- 50039 Vicchio (FI)
tel. 055-84.39.260-261-264 fax 055-84.42.75

e-mail tributi@comune.vicchio.fi.it PEC tributi.vicchio@anutel.it

TRIBUTI - Ravvedimento operoso (dal 2020)

RAVVEDIMENTO SU PAGAMENTI NON EFFETTUATI ALLA SCADENZA (o versamento inferiore al dovuto)

Nel caso non sia stato provveduto al pagamento di un tributo comunale entro i termini di legge è possibile provvedervi successivamente mediante il "ravvedimento operoso" che comporta alcuni calcoli.

Aggiungere all'importo da pagare:

- a) **ravvedimento sprint:** la sanzione è pari allo 0,1% per ogni giorno di ritardo se il contribuente paga quanto dovuto entro 14 giorni dalla scadenza;
- b) **ravvedimento breve:** la sanzione è pari all'1,5% se il contribuente paga quanto dovuto dal 15° al 30° giorno di ritardo dalla scadenza;
- c) **ravvedimento medio:** la sanzione è pari all'1,67% se il contribuente paga dopo il 30° giorno ed entro il 90° giorno dalla scadenza;
- d) **ravvedimento lungo:** la sanzione è pari al 3,75% se il contribuente paga quanto dovuto dopo il 90° giorno di ritardo ed entro 1 anno;
- e) **ravvedimento biennale:** la sanzione è pari a 4,29% se il contribuente paga quanto dovuto con un ritardo superiore ad 1 anno ma entro 2 anni dalla scadenza;
- f) **ravvedimento ultra-biennale:** la sanzione è pari al 5% se invece il contribuente regolarizza la propria posizione con un ritardo superiore a 2 anni.

NOTA BENE: Qualora sia già iniziata l'attività accertativa dell'Ente, la sanzione del 30% per omesso o parziale versamento non potrà essere abbattuta.



Comune di Vicchio

Ufficio Tributi

Via G. Garibaldi, 1- 50039 Vicchio (FI)
tel. 055-84.39.260-261-264 fax 055-84.42.75

e-mail tributi@comune.vicchio.fi.it PEC tributi.vicchio@anutel.it

SE SI E' DIMENTICATO DI PRODURRE UNA DICHIARAZIONE OBBLIGATORIA:

Ai sensi dell'art.13 del D.Lgs. 471/1997, il Comune permette al cittadino di sanare in ogni momento, purché non sia iniziata alcuna attività di controllo da parte del comune, la propria posizione riguardo ad una mancata dichiarazione obbligatoria, provvedendo a presentarla tardivamente pagando:

- a) una **sanzione del 5%** (con un minimo di € 2,50) in caso di denuncia presentata entro 30 giorni dalla scadenza del termine per la presentazione;
- b) una **sanzione del 10%** (con un minimo di € 5,00) in caso di denuncia presentata entro 90 giorni dalla scadenza del termine per la presentazione;
- c) una **sanzione del 25%** (con un minimo di € 12,50) in caso di denuncia presentata dopo il 90° giorno e fino al 365°;
- d) una **sanzione del 50%** (con un minimo di € 25,00) in caso di denuncia presentata dopo il 365° giorno.

Esempi di alcune modalità di calcolo per le dichiarazioni più diffuse ☺

IMU Dichiarazione IMU omessa con versamento interamente eseguito - Esempio: omessa presentazione dichiarazione IMU. Il versamento dell'imposta è stato interamente effettuato. Nell'arco dei 90 giorni successivi alla scadenza: non essendo dovuta imposta, deve essere versato l'importo minimo di € 5,00 (1/10 di € 50,00), dal 91° giorno all'anno devono essere versati € 12,50, successivamente € 25,00.

Dichiarazione IMU omessa con versamento omesso - Non è stata presentata dichiarazione e nemmeno effettuato il versamento. Nei primi 90 giorni pagherà una sanzione di 1/10 di quanto deve pagare calcolandosi l'IMU, dal 91° giorno all'anno la sanzione sarà di ¼ del dovuto e successivamente ½. Esempio: IMU dovuta € 300 → entro 90 giorni sanzione di €30, entro l'anno € 75, successivamente € 150. Ricordiamo che la sanzione in caso di accertamento va dal 100 al 200% dell'imposta (cioè, nel caso di cui sopra, da 300 a 600 Euro).

TARI Il calcolo è più complesso perché bisogna applicare ai mq dei fabbricati le tariffe vigenti per l'anno (o gli anni) oggetto del ravvedimento. Pertanto si consiglia di contattare l'ufficio per il calcolo del dovuto.